



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**  
**IV REPARTO**

Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M\_D GMIL IV 15 3 0285454



08/06/2010

Roma

PDC: Col. Giovanni SANTORELLI

tel.: 5.0440 (06517050440)

e-mail: [r4d15s0@persomil.difesa.it](mailto:r4d15s0@persomil.difesa.it)

cod. class. 260 110 110

R/3-7

All.: //; Ann. //.

**OGGETTO:** Indennità supplementare giornaliera per il personale non in possesso del brevetto di incursore.

A  
COMANDO LOGISTICO A.M.  
Servizio di commissariato e amministrazione  
Reparto amministrazione  
Via Appia Nuova, 1651

00040 - CIAMPINO (ROMA) -

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Rife. f.n. CL/SCA/RA/1/0572/F4-2 in data 25 maggio 2010.

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. Codesto Reparto, con il foglio a riferimento, ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere l'indennità indicata in oggetto a favore del personale militare impiegato temporaneamente presso reparti incursori, ma non in possesso del brevetto di incursore.
2. In via preliminare, si precisa che il secondo comma dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, prevede che al personale in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo, in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento dell'indennità operativa di base. La medesima indennità supplementare spetta anche al personale in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. In altri termini, tale comma istituisce un'indennità mensile volta a compensare i rischi e i disagi connessi all'espletamento di alcune particolari attività (incursore, operatore subacqueo, aerosoccorritore) e prevede che la percezione sia subordinata al possesso di due requisiti:
  - a. possesso del relativo brevetto militare;
  - b. essere in servizio presso un ente che svolge istituzionalmente la specifica attività.Nel caso in cui si posseda solo il secondo dei citati requisiti, l'indennità è corrisposta per i giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni (indennità giornaliera).
3. Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie descritta da codesto Reparto, emerge la mancanza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 9, comma 2 della legge n. 78 del 1983, quale condizione per poter erogare l'emolumento nella misura giornaliera, ossia il personale militare non risulta essere in forza effettiva organica presso un reparto incursori, ma solo temporaneamente impiegato e, di conseguenza, lo stesso non può essere considerato destinatario dell'emolumento indicato in epigrafe.

4. A tal fine si segnala che sulla materia si è formato uno specifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della spettanza dell'indennità supplementare in argomento, si rende necessario un formale inquadramento dei militari nei reparti incursori o subacquei ovvero nei centri e nuclei aerosoccoritori espressamente individuati dall'Amministrazione della difesa. In altri termini, non è sufficiente l'effettivo esercizio delle specifiche attività richiamate dalla norma, comunque ed ovunque prestate, ma occorre che esse siano svolte da militari "incardinati" nella struttura che l'Amministrazione ha individuato come strumento operativo per lo specifico compito (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2701; 22 gennaio 2007, n. 141; 24 giugno 2002, n. 3419). Peraltro, è stato pure sottolineato che la peculiarità dei compiti che distinguono la condizione militare nelle sue articolazioni non consente applicazioni in analogia ovvero estensive del paradigma normativo (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 158). Nel caso di specie, in particolare, il personale istante non è "in servizio" presso un reparto incursori, ma ha operato temporaneamente presso un reparto incursori, rimanendo in forza al proprio Ente di appartenenza (T.R.G.A. Bolzano, 27 maggio 2009, n. 301/2009). Ipotesi, questa, non contemplata dalla norma in questione ai fini della corresponsione dell'indennità in argomento.

IL CAPO REPARTO  
(Dirig. SARTI/dott. Severo)



**MINUTA**

Magg. Giovanni  
col Sorelli